

## SCRITTURA PRIVATA

=====

CONTRATTO DI APPALTO per la “Fornitura di 38 moduli di trasmissione della radiofrequenza tramite fibre ottiche tipo RFoF”, a seguito di procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina sostitutiva dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 31 dicembre 2021.

CUP: C87E19000000007 – CIG: 8623184C8A

tra

L’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Struttura di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (quest’ultimo Istituto qui di seguito indicato come “INAF”), con sede in Selargius (CA), sito in via della Scienza n. 5, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 (qui di seguito indicato come “INAF-OACA” o “la Committente”) in persona del dottore Emilio Carlo MOLINARI, nato a Saronno (provincia di Varese) il 23 luglio 1963, Codice Fiscale: MLNMCR63L23I441F, domiciliato per la carica presso l’INAF-OACA, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore pro tempore della predetta Struttura, a decorrere dal 31 luglio 2020, in forza di designazione ricevuta con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2020, numero 72.

e

**SELT** società a responsabilità limitata, con sede legale in via Falzarego, 9/11, 20021 Baranzate (MI), codice fiscale e partita IVA pari a 11188930157 (qui di seguito indicato anche come “l’appaltatore”), in persona della sua legale

rappresentante Maria Lorella De Luca, nata a Rho (MI) il 6 settembre 1961, codice fiscale DLCMLR61P46H264R.

**PREMESSO CHE**

- a)** con Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, numero 424, il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ("MIUR") ha pubblicato un "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020" dove ha individuato il "Sardinia Radio Telescope" ("SRT") quale una delle infrastrutture di ricerca assoggettabili al potenziamento e l'INAF come uno dei soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale;
- b)** in risposta all'Avviso, l'INAF ha predisposto la Proposta Progettuale "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio – SRT\_HighFreq", articolata secondo nove Obiettivi Realizzativi ("OR");
- c)** il summenzionato "Dipartimento" del MIUR, con il Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, numero 461, ha utilmente collocato in graduatoria la Proposta, approvando un importo complessivo pari a 18.683.000,00 di euro;
- d)** nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41 ha approvato il così detto "Atto d'Obbligo" per l'accettazione del finanziamento, approvando contestualmente l'elenco dei nove OR, con i relativi importi, ai fini della realizzazione del suddetto Progetto, attribuendo allo "INAF-OACA" le funzioni di Stazione Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara;

- e) il suddetto Atto d'Obbligo è stato sottoscritto dal Presidente dell'INAF il 25 giugno 2019, con termine ultimo per la conclusione del Progetto fissato al 24 febbraio 2022, salvo proroga;
- f) con Determinazione a contrarre del 8 febbraio 2021, n. 22, il Direttore dell'INAF-OACA disponeva l'avvio della procedura negoziata previa indagine di mercato, gestita sulla piattaforma elettronica "U-Buy", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 31 dicembre 2021 ("Codice Contratti Pubblici" o "Codice"), con importo a base di gara di 72.131,00 euro, oltre all'imposta sul valore aggiunto, per lo acquisto di un 38 moduli di trasmissione della radiofrequenza tramite fibre ottiche tipo RFoF, nome breve "INT\_LINK" (codice univoco PIR01\_00010\_189449). Con la medesima Determinazione, il Direttore dell'INAF-OACA nominava il dottore Ignazio Enrico Pietro Porceddu quale responsabile unico del procedimento (RUP);
- g) con determinazione del 18 maggio 2021, n. 98, il Direttore dell'INAF-OACA, su invito del RUP, ha preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della SELT S.r.l., che ha presentato un'offerta economica pari a 64.500,00 euro, oltre all'I.V.A., e disposto l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, in forza del disposto ex art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- h) con nota prot. 813 del 21 maggio 2021 il RUP ha trasmesso

all'Aggiudicataria il verbale relativo alle operazioni di avvio all'esecuzione del contratto, allegato "C" al presente contratto, che stabilisce il 18 novembre 2021 quale termine contrattuale per la consegna del bene INT\_LINK;

i) completata la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice da parte del RUP, con determinazione del 23 novembre 2021, numero 285, il Direttore dell'INAF- OACA ha aggiudicato l'appalto alla citata SELT S.r.l., per un importo pari a 64.500 euro più imposta sul valore aggiunto;

j) l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, per un importo pari a 3.411,84,00 EUR, importo ridotto del 50% in quanto SELT S.r.l. è classificata come P.M.I., tramite fideiussione emessa da Banca Popolare di Sondrio il 7 dicembre 2021; la predetta garanzia è stata acquisita agli atti della Committente con protocollo numero 2550 del 14 dicembre 2021;

l) l'articolo 32 del Codice in punto di modalità di stipula dei contratti prevede, la forma della scrittura privata in modalità elettronica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, INAF-OACA E SELT S.r.l. (QUI DI SEGUITO INDICATE CONGIUNTAMENTE COME "LE PARTI") CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1. Premesse e allegati**

Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati dal successivo articolo 3 costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del presente contratto.

**ARTICOLO 2. Oggetto del Contratto**

L'oggetto del presente contratto consiste nella fornitura di un *38 moduli di trasmissione della radiofrequenza tramite fibre ottiche tipo RFoF*. La fornitura dovrà rispettare le specifiche tecniche e i requisiti tecnico – funzionali oggetto

del capitolato tecnico, documento di gara PON-OR7-02-SOW (Allegato “A”), come integrato dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore (Allegato “B”). Documenti che, materialmente allegati al presente contratto, sono parte integrante dello stesso.

Le Parti convengono, inoltre, che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’INAF-OACA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’appaltatore, fatte salve le eventuali proposte migliorative dell’appaltatore o da quest’ultima ritenute necessarie e accettate dalla Committente, e su tutti i predetti documenti prevarrà in ogni caso il testo del presente contratto. L’appaltatore ha anche l’onere di segnalare tempestivamente eventuali erronee indicazioni fornite dalla Committente.

### **ARTICOLO 3. Comunicazioni**

Le comunicazioni ufficiali al Committente andranno indirizzate al RUP per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica certificata [inafoacagliari@pcert.postecert.it](mailto:inafoacagliari@pcert.postecert.it). Le comunicazioni ufficiali all’appaltatore saranno indirizzate a [selt@legalmail.it](mailto:selt@legalmail.it). L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente, con un preavviso almeno di cinque giorni lavorativi, eventuali variazioni dell’indirizzo di cui al precedente paragrafo. In difetto, le comunicazioni effettuate al suindicato indirizzo saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto, restando la Committente indenne da qualsiasi responsabilità.

### **ARTICOLO 4. Termini di esecuzione della prestazione, imballo, reso.**

**Termini di esecuzione.** Il bene oggetto del presente contratto disponibile per l'esecuzione della verifica di conformità presso la sede INAF-OACA di Selargius (CA) entro il giorno 22 dicembre 2021. La Committente, in considerazione della perdurante situazione di criticità legata alla emergenza Covid-19, e le evidenti connesse criticità della supply chain e/o del trasferimento/trasporto dei beni, qualora eventi successivi emergessero, valuterà l'eventuale scostamento dai termini sopra indicati.

**Metodo di imballaggio.** È cura e responsabilità dell'appaltatore la scelta della qualità dell'imballaggio da usare per il trasporto dei beni e delle eventuali parti di ricambio.

**Termini di resa – Check-in ricezione beni.** Prima della presa in carico della fornitura per l'effettuazione della "On site Acceptance Test", la Committente ispezionerà i colli consegnati per verificare che non vi siano parti o elementi che durante il trasporto abbiano subito danni visibili ad una ispezione esterna, ferma restando la possibilità di danneggiamenti occulti non evidenziabili con un'analisi esterna dei colli. Qualora vengano individuati colli oggettivamente danneggiati nell'involucro esterno o che presentino danneggiamenti occulti, sarà piena cura e integrale onere dell'appaltatore valutare le modalità di gestione del reso dei beni danneggiati. Ogni modifica a quanto pattuito nel presente articolo dovrà essere tempestivamente proposta dall'appaltatore e oggetto di espressa e specifica pattuizione tra le Parti.

**ARTICOLO 5.** Collaudo del bene consegnato presso la sede della  
Committente (OAT) – Verifica di conformità

La stazione appaltante verificherà la rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti tecnici e funzionali indicati dall'appaltatore in sede di offerta. *Modalità*

*e tempi*: OAT sarà completato entro 20 giorni solari consecutivi dalla data di consegna del prodotto. *Verifica di conformità, esito finale dello OAT*: per essa è redatto processo verbale con una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto. Al termine di OAT, previa approvazione da parte del Direttore INAF-OACA, sarà emesso a cura del RUP il certificato di regolare esecuzione, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica.

Successivamente il RUP rilascia e trasmette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Appaltatrice. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del prodotto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che decada la garanzia commerciale indicata dall'offerta dell'appaltatore, se superiore al termine minimo richiesto dalla Committente.

#### **ARTICOLO 6. Garanzia e manutenzione**

Il periodo di garanzia contrattuale della fornitura oggetto del presente contratto è di 24 mesi solari, decorrenti dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. A decorrere da tale data, la manutenzione della fornitura sarà a cura e spese dell'appaltatore, in accordo con i termini indicati dal capitolato tecnico, documento "PON-OR7-02-SOW.pdf", Allegato "A" al presente contratto. Durante il periodo di garanzia la sostituzione del prodotto o di parti di esso non funzionanti sarà integralmente a carico dell'appaltatore sia per il ritiro della parte difettosa che per la consegna della parte in sostituzione.

#### **ARTICOLO 7. Corrispettivo e valuta di pagamento**

Il corrispettivo totale dovuto dalla Committente all'appaltatore per il presente

contratto è fissato pari a 64.500,00 (sessantaquattromilacinquecento,zero) EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi, che sarà erogato in un'unica rata di saldo successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il corrispettivo è indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che l'appaltatore non abbia tenuto presente al momento dell'offerta, e la stessa non può pretendere alcun ulteriore compenso per qualsiasi motivo o errore commesso nell'interpretazione dei patti contrattuali, nei prezzi o nei calcoli, salvo quanto dovuto per le varianti concordate e accettate da entrambe le Parti. Il corrispettivo, inoltre, è comprensivo di tutte le spese e gli oneri – diretti e indiretti - che, anche se non espressamente menzionati, risultino comunque necessari per la perfetta realizzazione di quanto oggetto del presente contratto, incluse, titolo esemplificativo non esaustivo

1. le spese di spedizione, di trasporto, di scarico, inclusa l'assicurazione, del bene oggetto del contratto secondo la regola Incoterms© DDP 2020, nonché il corretto imballaggio degli stessi;
2. le parti di ricambio e i relativi costi per la sostituzione nel periodo di garanzia, come disciplinato nell'articolo 12;

La Committente effettuerà il pagamento solo con valuta EUR, è esclusa l'opzione di utilizzo di valute diverse. I pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica. Nei casi in cui i pagamenti del corrispettivo vengano effettuati oltre i termini di scadenza fissati nel precedente paragrafo, la Committente è tenuta a corrispondere all'appaltatore – sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile a quest'ultima - anche gli interessi moratori, nella misura del 8% (otto per cento) annuo.

Sui corrispettivi potrebbero essere operate decurtazioni per le eventuali penalità



applicate all'appaltatore ai sensi del presente contratto. La fattura dovrà essere intestata all'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, e riportare il CUP C87E19000000007 e il CIG 8470571850.

**ARTICOLO 8.** Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, relativamente al presente appalto, identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP) C87E19000000007 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8623184C8A, l'appaltatore ha trasmesso la dichiarazione con l'elenco dei conti correnti dedicati, acquisita agli atti della stazione appaltante con prot. 2550 del 14 dicembre 2021. La Committente effettuerà i pagamenti sul C/C bancario intestato all'appaltatore, come sopra individuato, codice IBAN IT33A0569601607000004995X85, attivo presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, Agenzia n. 8. Detto conto corrente è dedicato ai movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche nel rispetto del sopra menzionato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e le persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo è Maria Lorella DE LUCA, legale rappresentante dell'appaltatore. A questi è fatto divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure diverse all'incasso a soggetti diversi da quello indicato al periodo precedente. L'appaltatore si impegna ad osservare quanto fissato dalla citata Legge 13 agosto 2010 numero 136 in merito ai flussi finanziari derivanti dal presente contratto, sia in ordine alle transazioni relative al contratto in oggetto, sia per quelle eventualmente intercorrenti nei rapporti di subappalto e subcontratto, in quanto applicabili. In particolare, l'appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della Legge sulla tracciabilità, nonché alle disposizioni elaborate

dalla Determinazione AVCP del 7 luglio 2011 numero 4 in tema di filiera delle imprese. L'inosservanza delle predette costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In tal caso la Committente, salve diverse e ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, incamera la garanzia definitiva. L'appaltatore è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché alle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto. Tale comunicazione deve avvenire tramite posta elettronica entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla variazione. In mancanza di tali comunicazioni, o nel caso di comunicazioni fatte con modalità difformi da quelle indicate, la Committente effettuerà il pagamento come sopra specificato e rimarrà indenne da qualsiasi responsabilità.

#### **ARTICOLO 9. Penalità**

In caso di ritardo rispetto alla tempistica di esecuzione, la Committente, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, potrà applicare un risarcimento compensatorio in misura giornaliera pari a 0.3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di difformità rispetto a quanto concordato nel presente contratto, individuate a insindacabile giudizio della Committente, il RUP invierà alla casella PEC dell'appaltatore una formale diffida ad adempiere e ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine congruo. Decorso il suddetto termine, nel caso del persistere della inadempienza riscontrata, si potrà applicare una penale sino allo 0,3 per mille dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

È fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 108, comma 4 del Codice e la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno subito a causa del ritardo o dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 10. Tutela e diritti di proprietà intellettuale**

##### **A) Proprietà intellettuale – Definizione**

Le Parti riconoscono con il termine “proprietà intellettuale” qualsiasi invenzione, brevetto, copyright, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, design registrato, diritto di progettazione, know-how, diritto di fiducia, segreto commerciale, diritto di estrarre o sfruttare i dati, diritti di database, qualunque simili diritti protetti in qualsiasi giurisdizione, sia preesistenti o che esisteranno in una data futura, e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione, come elencato in questa definizione;

##### **B) Proprietà intellettuale di background - Definizione**

La proprietà intellettuale di background (Background Intellectual Property): indica qualsiasi proprietà intellettuale posseduta dall'appaltatore prima della firma del presente contratto, che è stata creata / sviluppata dall'appaltatore stessa o da una terza parte indipendentemente dall'oggetto del presente contratto e che viene ora utilizzata dall'appaltatore per erogare le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualunque proprietà intellettuale derivante dal miglioramento o dalle modifiche alla proprietà intellettuale di background dell'appaltatore sarà considerata come appartenente ad esso.

##### **C) Proprietà intellettuale di foreground - Definizione**

La proprietà intellettuale di foreground (Foreground Intellectual Property) indica la proprietà intellettuale generata durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusa qualunque proprietà intellettuale di background o

miglioramento/modifica alla proprietà intellettuale di background di quella Parte. L'appaltatore concede ad INAF, e per essa ad INAF-OACA il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground non esclusivo e privo di royalty.

#### D) Proprietà intellettuale di terzi

L'appaltatore assicura che i disegni, know how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto non violano alcun brevetto, diritto o licenza, posseduto o controllato da terzi. Inoltre, dichiara che i beni oggetto della fornitura non contengono elementi hardware e/o software soggetti a privative e tali che comportino per la Committente l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza tecnica dall'appaltatore ("lock-in") e un vincolo futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si impegna comunque a tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, nonché a risarcirla da ogni danno derivante dall'esito dell'eventuale lite o da spese e perdite derivanti dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi.

Ferma restando la sua responsabilità, l'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla Committente delle eventuali pretese di terzi. I suddetti obblighi permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto.

#### **ARTICOLO 11. Obbligo di riservatezza e pubblicazioni**

Tutte le pubblicazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti, gli atti, report informativi, che saranno prodotte e/o che citeranno la fornitura oggetto del presente Contratto dovranno riportare la seguente dicitura

*“La fornitura dei 38 moduli di trasmissione della radiofrequenza tramite fibre ottiche tipo RFoF è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea – FESR / FSE, PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020”.* Tutti i documenti, dati e informazioni forniti e scambiati fra le Parti in fase di gara e per l’adempimento delle attività contrattuali, o di cui comunque una Parte sia venuta a conoscenza o che abbia ricevuto, sono soggetti ad un accordo di non divulgazione.

**ARTICOLO 12.** Divieto di uso di immagini, loghi, fotografie

È vietato all’appaltatore l’utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori delle componenti utilizzate per l’adempimento del presente contratto. Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Qualora l’appaltatore abbia necessità di utilizzare immagini e/o video riferiti al presente contratto dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta della Committente tramite posta elettronica certificata.

**ARTICOLO 13.** Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice, è fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Qualora ricorressero le ipotesi di cui al citato art. 106, l’appaltatore deve darne comunicazione tramite PEC almeno 30 giorni prima, in modo che la Committente verifichi l’idoneità del cessionario e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l’intera durata del contratto.

Il mancato preavviso previsto dal precedente comma consente all'INAF-OACA di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto. È fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'eventuale cessione del credito, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere preventivamente notificata alla Committente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante solo se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **ARTICOLO 14. Recesso**

La Committente può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite PEC, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, dando all'appaltatore un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Qualora l'appaltatore abbia già avviato l'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente contratto, la Committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto limitatamente alle prestazioni già rese fino al momento della comunicazione del recesso. L'appaltatore, una volta ricevuta la comunicazione della decisione della Committente, dovrà interrompere la produzione e ogni altra attività connessa. Relativamente alle prestazioni non ancora eseguite, queste verranno pagate nella misura di un decimo del loro importo calcolato con le modalità di cui dell'articolo 109, comma 2 del Codice.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

**ARTICOLO 15.** Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, le Parti convengono che il presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e che le fattispecie sotto elencate daranno luogo a risoluzione di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da parte del RUP di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- a)** apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- b)** cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività dell'appaltatore;
- c)** subappalto non autorizzato;
- d)** mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e seguenti della Legge 13 agosto 2010 numero 136;
- e)** ritardo nell'ultimazione delle prestazioni previste dal contratto per oltre trenta giorni naturali consecutivi rispetto ai termini indicati all'articolo 8;
- f)** qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto del contratto;
- g)** in caso di inadempimento alle disposizioni del RUP;

**ARTICOLO 16.** Condizione Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 la presente stipulazione è sottoposta a condizione risolutiva espressa costituita dalla ricezione di informazione antimafia interdittiva.

#### **ARTICOLO 17. Foro competente**

Tutte le controversie che sorgano in relazione al presente contratto, saranno soggette alla giurisdizione italiana e dovranno essere devolute al Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

#### **ARTICOLO 18. Imposta di bollo e Registrazione del contratto**

L'imposta di bollo per il contratto e gli allegati che scontano la suddetta imposta all'origine in misura pari a 16 euro per ogni 100 (cento) righe per un importo pari a 288 (duecentottantotto) EUR, assolta, come da dichiarazione protocollata al numero 2551 in data 14 dicembre 2021, mediante decurtazione dell'importo dal valore della fattura consegnata. Suddetta imposta sarà versata dall'INAF tramite Autorizzazione numero 37422 del 13 maggio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Lazio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 19. Trattamento dei dati**

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente contratto



nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato e di informare i propri dipendenti e/o collaboratori man mano che diverrà necessario. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 2016/679. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

#### **ARTICOLO 20. Riserva**

La scadenza o la cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa

avvenga, non avrà alcun effetto sulle disposizioni contenute negli articoli del presente contratto relativi a: proprietà intellettuale, riservatezza, Foro competente, trattamento dei dati.

Il presente contratto è composto da numero **18 (diciotto) pagine** e da numero **20 (venti) articoli**. Di esso fanno integralmente parte i seguenti documenti, materialmente allegati:

- Allegato “A”: Capitolato Speciale PON-OR7-02-SOW.pdf (9 pagine);
- Allegato “B”: Offerta tecnica dell'appaltatore (39 pagine);
- Allegato “C”: Offerta economica dell'appaltatore (1 pagina)
- Allegato “D”: Verbale di avvio all'esecuzione d'urgenza (5 pagine)

**per Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari**

Il Direttore – Emilio Carlo MOLINARI

**per SELT S.r.l.**

Il Legale rappresentante – Maria Lorella DE LUCA